

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 98 a iniziativa della Giunta regionale

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5
(Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano delle modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), che riguardano l'articolo 4 relativo al Comitato dello sport e del tempo libero, gli articoli 8 e 9 relativi alle convenzioni e rapporti di collaborazione istituzionale fra la Regione Marche ed altri organismi rappresentativi di settore.

La proposta nasce principalmente dalla necessità di adeguare la composizione del Comitato regionale per lo sport ed il tempo libero al modello di governance del settore sportivo, che di recente ha visto l'introduzione di un nuovo soggetto istituzionale, Sport e Salute spa, istituito con legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Sport e Salute spa prende il posto di Coni Servizi spa, costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, che ha disposto la costituzione di una società per azioni, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze), chiamata a supportare l'insieme delle attività del CONI.

Con la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ne sono state ampliate le competenze ed è stato disposto il suo cambio di denominazione in "Sport e salute S.p.A.", agendo "quale struttura operativa per conto della autorità di governo, competente in materia di sport". La norma dispone inoltre che ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa e quindi confermando implicitamente che la stessa possa stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Di recente, in conferenza unificata fra Governo, Regioni, l'ANCI e l'UPI in materia di sport in data 19/01/2022, è stato istituito il Tavolo permanente di consultazione e monitoraggio in materia di sport ed il Comitato Tecnico per lo sport (nel quale figura Sport e Salute spa), nonché l'autorizzazione alla stipula di protocolli d'intesa fra Regioni e Sport e Salute spa, con l'intento di favorire lo sviluppo dello sport nel Paese anche attraverso best practices e una adeguata attuazione del PNRR.

Nel Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza, predisposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1398/2021 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 5/2012, ed approvato in I Commissione consiliare come proposta di atto amministrativo n. 26/2021, viene specificato nel paragrafo relativo all'aggiornamento della l.r. 5/2012, che "Le esigenze da sopperire, attraverso modifiche al testo di legge, riguardano principalmente l'adeguamento della composizione del Comitato Regionale...".

Al fine di consentire a tale organo operativo, emanazione dell'azione di governo nazionale in materia di sport, una adeguata rappresentanza in seno al Comitato regionale dello sport e del tempo libero, si rende necessario ricomprendere anche un delegato della stessa nel novero dell'articolo 4 della l.r. 5/2012.

Tale presenza consente di colmare un evidente vuoto di rappresentanza nella composizione del Comitato stesso e contribuisce a rafforzare il ruolo propositivo e consultivo del Comitato regionale dello sport, nonché di coordinare al meglio la programmazione regionale di settore con quella nazionale.

Si rende necessario, altresì, ricomprendere Sport e Salute SpA fra i soggetti con cui instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e stipulare convenzioni, così come sancito agli articoli 8 e 9 della legge regionale. In particolare con la presente proposta di modifica, nell'articolo 8, comma 1,

viene inserita, dopo il Coni, il Cip e gli enti locali anche Sport e Salute spa. Parimenti, al comma 5, oltre al Coni Marche viene inserita anche Sport e Salute SpA per l'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 9.

All'articolo 9, comma 1, dopo il Coni ed il Cip, viene inserita Sport e Salute SpA.

L'adeguamento della normativa regionale in materia riveste carattere di urgenza in considerazione del fatto che è necessario procedere con celerità alla programmazione annuale degli interventi in materia di Sport. In considerazione del periodo di eccezionale crisi per il settore, colpito duramente dal sisma 2016/2017, dalla pandemia da covid-19 tuttora in corso e, da ultimo, dai rincari del costo dell'energia che, in alcuni settori come quello degli impianti natatori, rischia di portare alla chiusura degli impianti stessi, è necessario consentire la necessaria rapidità all'azione amministrativa di programmazione degli interventi in materia. Tenuto conto del fondamentale ruolo del Comitato Regionale dello sport e del tempo libero nel processo di programmazione regionale, così come riconosciuto dalla stessa l.r. 5/2012, è richiesta la procedura d'urgenza per la proposta di modifica in argomento.

La proposta di legge si compone di quattro articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 riporta le modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012 introducendo nell'elenco dei soggetti che possono comporre il Comitato regionale per lo sport ed il tempo libero, anche un rappresentante di Sport e Salute spa. La modifica del testo dell'articolo 4 vede l'aggiunta, dopo la lettera r), della seguente lettera:

“r bis) un rappresentante di Sport e Salute spa, individuato prioritariamente nell'ambito della struttura territoriale della Regione Marche.”.

L'articolo 2, di modifica dell'articolo 8, introduce fra i soggetti con cui la Regione Marche può stipulare convenzioni, anche Sport e Salute SpA e vede la modifica dei commi 1 e 5 come segue:

“1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali, Sport e Salute SpA e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.”.

“5. La Regione può avvalersi del CONI Marche come consulente tecnico per i pareri sugli impianti sportivi ed anche di Sport e Salute SpA per l'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 9.”.

L'articolo 3, di modifica dell'articolo 9, introduce Sport e Salute SpA fra i soggetti con cui la Regione Marche collabora per la raccolta, l'aggiornamento e l'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive, nonché delle certificazioni delle idoneità sanitarie-sportive e vede la modifica del comma 1 come segue:

“1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, Sport e Salute SpA, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta, all'aggiornamento e all'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive, nonché delle certificazioni delle idoneità sanitarie-sportive.”.

L'articolo 4 prevede l'invarianza finanziaria ossia che la proposta di legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2012)**

L'articolo 1 introduce la lettera r bis) all'articolo 4 della l.r. 5/2012. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012)

L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 5 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.